



**Sviluppo Rurale
Piemonte 2023-2027**

Intervento SRD02

Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale

Azione C Investimenti irrigui

Bando SRD02C/3/2026

Scadenza 30 ottobre 2026 ore 23:59:59

Domande frequenti

Aggiornamento del 5 ottobre 2026

NOTA BENE: le risposte forniscono chiarimenti per la compilazione delle istanze di sostegno relative al bando SRD02C/3/2026, approvato con D.D. n. 824/A1714A/2026 del 1° settembre 2026 e modificato con D.D. n. 933/A1714A/2026 del 1° ottobre 2026. L'ammissione al sostegno e l'attribuzione dei punteggi sono subordinate alla valutazione istruttoria degli elementi progettuali e della documentazione presentata. Le FAQ non modificano le disposizioni del bando; in ogni caso fanno fede gli atti approvati.

Si precisa inoltre che il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura non fornisce pareri preventivi sui progetti prima della presentazione ufficiale della domanda di sostegno sul portale dedicato.

INVESTIMENTO A Miglioramento degli impianti irrigui esistenti

DOMANDA - Per investimento di tipo A, si può intendere anche un investimento che preveda il recupero di canalizzazioni esistenti, magari non più del tutto visibili in campo, ma presenti in planimetrie e documentazione inerente i diritti idrici d'acqua?

RISPOSTA - Con l'investimento A vengono finanziate solo spese che comportino un cambio di tecnica irrigua, con risparmio idrico (minimo del 25%) quantificabile ai sensi della tabella del punto B.4.2 del bando.

INVESTIMENTO B Stoccaggio di acque stagionali

DOMANDA - Sono un'azienda agricola con l'intenzione di realizzare un bacino per lo stoccaggio / conservazione di acque stagionali, ma attualmente non ho la possibilità di irrigare i miei campi non potendo prelevare acqua ad uso irriguo. Posso accedere al bando SRD02 Azione C? Vengono finanziate anche le opere accessorie necessarie per realizzare il sistema di irrigazione delle colture?

RISPOSTA - Sì, rientra nella tipologia di investimento di tipo B, che prevede la creazione, l'ampliamento, il miglioramento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio / conservazione esclusivamente di acque stagionali ¹. La condizione che le superfici debbano essere già irrigate per essere ammissibili al bando riguarda unicamente gli investimenti di tipo A (miglioramento di un impianto irriguo esistente) per i quali bisogna dimostrare un risparmio idrico.

DOMANDA - È possibile finanziare la pulizia mediante dragaggio di un bacino idrico esistente?

RISPOSTA - Il dragaggio può essere ammissibile se riguarda un bacino destinato esclusivamente allo stoccaggio o alla conservazione di acque stagionali e se l'intervento è riconducibile alla ristrutturazione o alla manutenzione straordinaria previste dall'Investimento B. La semplice pulizia o manutenzione ordinaria non è ammissibile, ai sensi del punto B.5.3 del bando. La natura e la finalità dell'intervento devono essere descritte e motivate nella relazione tecnica.

DOMANDA - L'azienda risulta essere dotata di bacino per la raccolta e il contenimento delle acque meteoriche. La ristrutturazione e l'ammodernamento del bacino in oggetto potrebbe rientrare tra le fattispecie previste dal bando?

RISPOSTA - Ai sensi del bando sono ammissibili la ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini utilizzati esclusivamente per la raccolta di acque meteoriche.

DOMANDA - La creazione di un invaso che raccoglie le acque di due canali irrigui su due differenti comuni limitrofi, ma entrambi in uso all'azienda, è ammissibile ai fini dell'investimento B?

RISPOSTA - Il glossario del bando definisce le acque stagionali come "acqua piovana raccolta in vasche e cisterne a servizio di fondi agricoli non soggetta a concessione o licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica". Pertanto, ai fini del bando, per acque stagionali si intendono specificamente le acque piovane raccolte e non soggette a concessione o licenza di attingimento, e non semplicemente le acque disponibili in determinati periodi dell'anno. Nel caso prospettato, se l'invaso è alimentato da acqua proveniente da due canali irrigui e tale acqua è soggetta a concessione, licenza di attingimento o è fornita da un ente irriguo o consorzio, essa non rientra nella definizione di acque stagionali prevista dal bando. Pertanto, in tale caso, la realizzazione dell'invaso non è ammissibile nell'ambito dell'Investimento B);

¹ Definizione di acque stagionali: acqua piovana raccolta in vasche e cisterne a servizio di fondi agricoli non soggetta a concessione o licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica

DOMANDA – Il progetto prevede di non lasciare defluire e disperdere l'acqua residua a fine irrigazione, ma intercettarla, recuperarla e stoccarla all'interno di bacini aziendali di nuova realizzazione, per poi riutilizzarla successivamente a fini irrigui. Tali acque di recupero o colatura possono essere considerate acque stagionali ai fini del bando e consentire il finanziamento dei bacini destinati alla loro raccolta? Il successivo riutilizzo può rientrare tra gli investimenti finanziabili dal bando?

RISPOSTA – L'investimento B riguarda la realizzazione, l'ampliamento, il miglioramento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione, esclusivamente di acque stagionali, finalizzate anche a garantirne la disponibilità nei periodi caratterizzati da carenze. Tra queste sono espressamente ricomprese le opere per la captazione di acqua piovana. Nel glossario del bando, inoltre, le acque stagionali sono individuate come acqua piovana raccolta in vasche e cisterne a servizio di fondi agricoli, non soggetta a concessione o licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica. Pertanto, le acque derivanti dalla colatura al termine dell'irrigazione, pur essendo recuperate e successivamente riutilizzate a fini irrigui, non possono essere ricondotte alla fattispecie delle acque stagionali prevista dal bando, in quanto non si tratta di acqua piovana. Di conseguenza, la realizzazione di nuovi bacini destinati esclusivamente alla raccolta e allo stoccaggio delle acque di colatura non risulta riconducibile all'Investimento B e non è ammissibile a contributo nell'ambito del presente bando.

INVESTIMENTO C Utilizzo di acque affinate

DOMANDA - È possibile finanziare investimenti che prevedono l'utilizzo delle acque derivanti dal processo produttivo (es. birrificio) per l'irrigazione dei fondi aziendali? Quali requisiti deve avere l'acqua per poter essere utilizzata (analisi, periodicità ecc...)? Il bando finanzia tutto l'impianto a valle del processo produttivo (depurazione, vasca di stoccaggio e impianto d'irrigazione)?

RISPOSTA - La provenienza da un processo produttivo, come quello di un birrificio, e la sola depurazione non sono sufficienti a qualificare l'acqua come «acqua affinata» ai fini dell'Investimento C. Il glossario del bando definisce le acque affinate come acque reflue urbane trattate conformemente ai requisiti della direttiva 91/271/CEE e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento conformemente all'allegato I, sezione 2, del Regolamento (UE) 2020/741. Occorre quindi verificare la riconducibilità delle acque proposte a tale definizione e la legittimità del loro utilizzo irriguo.

Non sono finanziabili le opere necessarie alla depurazione e all'affinamento delle acque, ma solo quelle relative al loro utilizzo a fini irrigui a valle del processo di affinamento. L'utilizzo deve essere autorizzato dall'autorità competente. I requisiti di qualità, le analisi, la frequenza dei controlli e le condizioni di impiego devono rispettare il Regolamento (UE) 2020/741, la disciplina nazionale applicabile e le prescrizioni dell'autorizzazione, in relazione alle colture e alle modalità irrigue previste.

CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGIO

NOTA BENE: I punteggi sono calcolati in modo automatico in base ai dati del fascicolo aziendale e a quanto espresso nella sezione "Dichiarazioni" al momento di trasmissione della domanda di sostegno. La documentazione giustificativa dei punteggi deve essere presentata contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno. Per il punteggio di cantierabilità restano ferme le specifiche modalità e i termini previsti dal punto B.6.4, lettera A), come modificato dalla D.D. n. 933/A1714A/2026, comprese le disposizioni per le domande già presentate.

Qualora il richiedente ritenga il punteggio automatico sbagliato, potrà registrare il punteggio corretto attraverso la funzione di autoattribuzione del punteggio prevista dall'applicativo di compilazione della domanda. Le richieste di modifica del punteggio automatico devono essere motivate e, ove richiesto, attestate da idonea documentazione. La mancata autoattribuzione di un punteggio entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di sostegno del bando, determina l'accettazione del punteggio automatico da parte del richiedente.

L'assegnazione definitiva del punteggio corretto sarà effettuata in sede di ammissibilità e ammissione a contributo.

DOMANDA - Come faccio a indicare di essere un'azienda agricola aderente a un consorzio irriguo?

RISPOSTA - L'adesione a un consorzio irriguo deve essere indicata nel fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale ha funzione dichiarativa, per cui va mantenuto costantemente aggiornato. I dati contenuti nel fascicolo sono probanti ai fini dell'ammissibilità, dell'ammissione a contributo e della formazione del punteggio. Se il fascicolo aziendale non rileva l'adesione dell'azienda richiedente a un Consorzio irriguo, il richiedente è tenuto a segnalare al Consorzio irriguo l'aggiornamento dei dati SIAP. In ogni caso il richiedente può segnalare l'adesione al Consorzio irriguo mediante l'autoattribuzione di punteggio, allegando una dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale dell'ente irriguo o una copia del bollettino di pagamento del canone consortile intestato alla stessa azienda.

DOMANDA - Per il punteggio "adesione a consorzio" è necessario che le superfici in progetto siano attualmente irrigate con acque consortili oppure è sufficiente che l'azienda aderisca a un consorzio irriguo?

RISPOSTA - Per l'ottenimento del punteggio è sufficiente che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, il richiedente produca specifico documento di adesione dell'azienda richiedente al Consorzio, costituito da una dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale dell'ente irriguo o da una copia del bollettino di pagamento del canone consortile intestato alla stessa azienda.

DOMANDA - Il punteggio relativo al basso impatto paesaggistico è applicabile anche agli Investimenti di tipo A?

RISPOSTA - No. Il punteggio per il basso impatto paesaggistico è attribuibile esclusivamente agli investimenti di tipo B relativi a stoccaggi realizzati al piano di campagna o interrati, secondo la tabella del punto B.6.4 del bando. Non si applica agli investimenti di tipo A o C.

DOMANDA - Nel caso di intervento immediatamente cantierabile, per il quale non siano necessarie autorizzazioni di alcun tipo, come viene assegnato il punteggio?

RISPOSTA - Il richiedente dichiara la cantierabilità nel quadro «Dichiarazioni» della domanda e allega la documentazione prevista dal punto B.6.4, lettera A), del bando. Per opere o lavori edili ricadenti in edilizia libera, CILA o SCIA, nei casi disciplinati dal bando, deve essere prodotto il parere preventivo comunale oppure, se il parere non è disponibile alla data della domanda, copia della richiesta trasmessa al Comune. La richiesta deve recare gli estremi di protocollazione in entrata o la ricevuta di avvenuta consegna, con data non successiva alla domanda; per le domande integrate secondo la disposizione transitoria, la data può essere quella dell'integrazione, comunque entro la scadenza del bando.

La richiesta deve individuare esattamente l'intervento, la tipologia e le particelle catastali interessate, in coerenza con progetto e relazione tecnica, e avere per oggetto l'attestazione delle circostanze che devono risultare dal parere. Il parere deve essere richiesto anche se CILA o SCIA sono già state presentate. Gli eventuali ulteriori atti di assenso necessari devono essere posseduti alla data della domanda e allegati ai fini del punteggio. Restano ferme le altre condizioni di cantierabilità, comprese quelle relative ai titoli d'acqua. Per le sole macchine o attrezzature mobili prive di opere fisse si applica la specifica disciplina illustrata nella successiva FAQ.

DOMANDA - Quali documenti devono essere presentati dopo la graduatoria definitiva se alla domanda è stata allegata la richiesta di parere comunale?

RISPOSTA - Entro 60 giorni dalla pubblicazione della determinazione che approva la graduatoria definitiva, il richiedente trasmette al Settore A1711C, esclusivamente tramite il servizio «Sviluppo Rurale 2023-2027» del SIAP, il parere comunale oppure una dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato e iscritto al relativo ordine o collegio, pena la mancata conferma del punteggio di cantierabilità.

La dichiarazione asseverata deve attestare, con riferimento alla data di presentazione della domanda, il regime edilizio applicabile e l'insussistenza della necessità di titoli, autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati non posseduti a tale data. Entro gli stessi 60 giorni il richiedente ne trasmette copia, per conoscenza, al Comune competente mediante PEC o altro canale istituzionale documentabile. La prova dell'invio al Comune deve essere allegata alla documentazione trasmessa alla Regione tramite SIAP.

La richiesta di parere e la dichiarazione asseverata non comportano automaticamente la conferma dei 15 punti, che è subordinata alla verifica istruttoria. La mancata formazione o trasmissione del parere comunale non determina, di per sé, il mancato riconoscimento del punteggio. La mancanza o insufficienza della documentazione richiesta può comportare la mancata conferma del punteggio, previo contraddittorio ai sensi del punto D.4.3, senza determinare di per sé l'inammissibilità della domanda se sono rispettati gli altri requisiti e il punteggio minimo. Restano ferme le verifiche previste dall'Allegato H.2; per il relativo paragrafo 3, i riferimenti al parere comunale si intendono estesi alla documentazione sulla cui base è stato attribuito il punteggio.

DOMANDA - Le nuove modalità di documentazione della cantierabilità si applicano anche alle domande già presentate?

RISPOSTA - Sì. Le disposizioni si applicano anche alle domande già trasmesse alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della D.D. n. 933/A1714A/2026. Entro il 30 ottobre 2026, ore 23:59:59, i richiedenti possono integrare la documentazione tramite le funzioni disponibili nel servizio «Sviluppo Rurale 2023-2027», ove il procedimento informatico lo consenta, oppure presentare domanda di rinuncia ai sensi del punto D.6.3 e trasmettere una nuova domanda completa.

La rinuncia deve precedere il nuovo invio. La nuova domanda assume il numero identificativo e la data e ora di trasmissione generati dal sistema al momento del nuovo invio. Queste facoltà sono rimesse alla scelta del richiedente; le disposizioni si applicano comunque alle domande già trasmesse per le quali la documentazione richiesta risulti acquisita agli atti entro la scadenza del bando. I requisiti sostanziali di cantierabilità devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno.

DOMANDA - Se la concessione irrigua è intestata a un singolo socio, ma l'azienda che presenta la domanda è una società semplice, viene riconosciuta la cantierabilità?

RISPOSTA - No, nel caso di acque aziendali l'azienda deve essere intestataria o cointestataria delle concessioni irrigue dell'acqua utilizzata ovvero essere titolare dell'utenza di prelievo formalmente riconosciuta dalla competente Autorità concedente.

DOMANDA - Devo richiedere un titolo autorizzativo edilizio o urbanistico per l'acquisto di macchine e attrezzature irrigue mobili, per le quali non vengono realizzate opere o lavori edili?

RISPOSTA - Per gli investimenti costituiti esclusivamente da macchine o attrezzature irrigue mobili, privi di opere fisse o manufatti, ai fini del punteggio di cantierabilità non sono richiesti titoli autorizzativi edilizi o urbanistici né il parere preventivo comunale. Tale condizione deve essere espressamente motivata nella relazione tecnica di accompagnamento al progetto. Restano ferme le altre condizioni previste dal bando, comprese quelle relative alla disponibilità della risorsa idrica.

MANUTENZIONI E SISTEMAZIONI AGRARIE

DOMANDA - Possono essere finanziati i lavori di sistemazioni agrarie (ad esempio muretti a secco, strade, terrazzamenti) su terreni che l'azienda vuole irrigare realizzando sistemi a risparmio idrico?

RISPOSTA - No, la spesa per le sistemazioni agrarie non è strettamente coerente con la finalità dell'investimento che si intende realizzare.

DOMANDA - È previsto il ripristino di marcite?

RISPOSTA - No, sono spese non strettamente coerenti con la finalità dell'investimento che si intende realizzare.

POZZI

DOMANDA - Sono finanziabili le opere relative alla realizzazione, trivellazione, escavazione o alla manutenzione di un pozzo?

RISPOSTA - La realizzazione, trivellazione, escavazione o manutenzione di pozzi non costituisce una spesa ammissibile nell'ambito del presente bando. Per gli investimenti che utilizzano una fonte idrica aziendale deve essere comunque dimostrata la legittima disponibilità della risorsa idrica, secondo quanto previsto dal bando.

DOMANDA - Se la fonte di approvvigionamento è un pozzo a uso irriguo, la cartografia da consultare per la determinazione dello stato quantitativo del corpo idrico è solamente quella riferita alle acque sotterranee?

RISPOSTA - Sì

TIPOLOGIA DI BENEFICIARI

DOMANDA – Quali sono le caratteristiche per essere considerato giovane agricoltore?

RISPOSTA - Per giovane agricoltore, singolo o associato, si intende colui che ha un'età inferiore a 41 anni compiuti al momento di presentazione della domanda e si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, assumendone cioè il controllo effettivo e duraturo in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, gli utili ed i rischi finanziari; ulteriori dettagli in merito alla definizione di "Giovane agricoltore" sono riportate nel CSR della Regione Piemonte al par. 5.1.5.

DOMANDA - Enti pubblici e fondazioni rientrano tra i possibili beneficiari della SRD02 Azione C?

RISPOSTA - Il bando è riservato a imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile che possiedono la qualifica di Coltivatore diretto o di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

DOMANDA - Quali sono le caratteristiche di un soggetto collettivo? Come si gestisce il fascicolo aziendale di un soggetto collettivo, considerando che i terreni devono rimanere nel fascicolo delle singole aziende?

RISPOSTA - Un soggetto collettivo deve avere le seguenti caratteristiche:

- tutti i partecipanti al soggetto collettivo devono possedere i requisiti soggettivi di IAP o coltivatori diretti e della produzione standard pari o superiore a 12.000 euro;
- lo statuto del soggetto collettivo deve essere coerente con lo schema di statuto allegato al bando;
- il soggetto collettivo deve attivare un proprio fascicolo collettivo nell'Anagrafe Agricola del Piemonte, comprendente i terreni oggetto dell'investimento collettivo per uso condiviso.

DOMANDA – Per soggetto collettivo si può intendere un'associazione temporanea di imprese? In questo caso il soggetto capofila può presentare domanda di sostegno?

RISPOSTA – No. Il soggetto collettivo previsto dal bando deve essere costituito prima della presentazione della domanda e deve avere un legame stabile tra le imprese agricole finalizzato alla realizzazione e gestione dell'investimento collettivo, oltre ad essere dotato di proprio fascicolo collettivo.

DOMANDA - Al bando in oggetto possono partecipare le Asfo - Associazioni fondiarie promosse con apposita normativa da Regione Piemonte assimilandole a imprenditori agricoli?

RISPOSTA - No, le Asfo non sono assimilabili a imprenditori agricoli. Se le Asfo hanno dato in gestione i terreni ad imprenditori agricoli quest'ultimi possono partecipare al bando.

TEMPISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

DOMANDA - Quali sono i tempi di realizzazione degli investimenti, una volta autorizzati?

RISPOSTA - Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati entro 18 mesi, secondo quanto stabilito nell'atto di ammissione a contributo, fatte salve le proroghe concesse e le disposizioni del punto B.5.5. La domanda di pagamento a saldo deve essere presentata entro il termine individuale applicabile e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2029. Quest'ultima data costituisce il limite finale generale e non sostituisce il termine fissato per il singolo beneficiario.

TECNICHE IRRIGUE

DOMANDA - La tecnica irrigua n. 18 Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < 5% indicata al punto B.4.3 del bando può essere usata per irrigare a goccia i seminativi?

RISPOSTA - La tecnica n. 18, cui il bando attribuisce un'efficienza del 90%, è utilizzabile per il calcolo del risparmio idrico nei soli casi di irrigazione a goccia di vivai, fruttiferi, vite e colture protette. Per i seminativi irrigati mediante manichetta forata di alta portata si applica la tecnica n. 4, con efficienza del 20%. Questo valore non va esteso a tutte le forme di irrigazione a goccia dei seminativi: la subirrigazione con manichette interrate può rientrare nella tecnica n. 17, con efficienza del 90%, se rispetta le caratteristiche indicate al punto B.4.3 del bando e illustrate nella successiva FAQ.

DOMANDA - L'azienda attualmente esegue irrigazione dei propri appezzamenti mediante impiego di rotolone. Al fine di ottimizzare la tecnica irrigua e migliorarne l'efficienza, l'azienda intenderebbe procedere con l'installazione di apposita centralina sul rotolone destinata al controllo del volume di adacquamento. Intenderebbe, inoltre, procedere all'installazione di sistema di tubature sotterranee per l'aggancio del rotolone; ad ogni bocchetta di aggancio del rotolone corrisponderebbe la presenza di apposita valvola per il pompaggio continuo. E' ammissibile a finanziamento?

RISPOSTA - La valutazione dell'ammissibilità è fatta in base al risparmio idrico potenziale della tabella B.4.2 del bando. Nel caso di rotolone risulta essere ammissibile solo il cambio di tecnica irrigua da 6 a 15 (vedi tabelle B.4.2 e B.4.3 del bando).

DOMANDA - Qual è la differenza tra tecnica irrigua n. 17 Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < 5% e tecnica irrigua n. 18 Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < 5%?

RISPOSTA - La tecnica irrigua n.17 è da utilizzare per il calcolo del risparmio idrico solo nei casi di irrigazione a goccia con manichetta interrata per subirrigazione ad una profondità che consenta le lavorazioni del terreno e una durata delle manichette interrate di almeno 5 anni. La tecnica irrigua n.18 è da utilizzare per il calcolo del risparmio idrico solo nei casi di irrigazione a goccia di vivai, fruttiferi, vite e colture protette.

SPESE AMMISSIBILI

DOMANDA - Le seguenti spese sono ammissibili?

- canalette in sostituzione di canali in terra;
- sostituzione di un fosso a cielo aperto con una tubazione fissa interrata con saracinesca, cui collegare la tubazione mobile per le manichette ad alta portata.

RISPOSTA - No, perché vengono finanziate solo spese che comportino un cambio di tecnica irrigua, con risparmio idrico quantificabile ai sensi della tabella del punto B.4.2 del bando.

DOMANDA - Sono ammissibili le spese di acquisto per il primo anno di manichette forate ad alta portata che sono sostituite tutti gli anni?

RISPOSTA - No, perché si tratta di materiale di consumo.

DOMANDA - Sono finanziabili le spese per tubazioni e stazione di pompaggio nel caso di passaggio da tecnica di irrigazione a scorrimento a manichette ad alta portata?

RISPOSTA - Sì, se hanno una durata compatibile con le spese di investimento di almeno 5 anni.

DOMANDA - Sono finanziabili le spese per l'acquisto di macchinari per la posa meccanizzata delle manichette forate ad alta portata?

RISPOSTA - Sì, ma solo se sono macchinari e attrezzature che risultino strettamente funzionali alla realizzazione dell'investimento irriguo oggetto della domanda e siano riconducibili alle categorie di spesa ammissibili previste dal bando; inoltre la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati deve essere mantenuta per 5 anni, a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento di saldo.

DOMANDA - Tra le spese ammissibili rientrano anche l'acquisto di hardware (ad esempio sensori per la rilevazione della % di acqua nel suolo, dispositivi per la programmazione dei turni irrigui, stazioni meteo) per aumentare l'efficienza di utilizzo della risorsa idrica? I software integrati negli hardware, intesi come sistemi di supporto alle decisioni per l'irrigazione ai fini dell'aumento dell'efficienza di utilizzo della risorsa acqua, sono spese ammissibili?

RISPOSTA - Sì, sono spese ammissibili qualora strettamente connessi e funzionali all'investimento irriguo oggetto della domanda; inoltre la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati deve essere mantenuta per 5 anni, a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento di saldo. Il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

DOMANDA - Sono proprietario di una piccola azienda agricola a conduzione familiare che produce uve conferite presso una cooperativa che poi vinifica. Vorrei fare delle vasche per la raccolta di acque piovane presso l'abitazione dove ho il domicilio fiscale della mia azienda, ma di cui non sono proprietario. Sarebbe possibile accedere ai fondi del bando?

RISPOSTA - Per effettuare interventi di questo genere, come previsto dal bando al paragrafo "Documentazione richiesta per la domanda di sostegno", è necessario presentare specifica autorizzazione dei proprietari ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente non coincida con il proprietario o i proprietari dei fondi o parte di essi che sono interessati dal progetto di investimento e/o gravati da servitù o altri diritti reali.

DOMANDA – Sono finanziabili le pompe per il sollevamento dell'acqua irrigua di un pozzo?

RISPOSTA – Le spese relative a opere e macchinari per il sollevamento dell'acqua da pozzo non sono ritenute ammissibili. Si assume che le strutture di adduzione dell'impianto irriguo preesistente fossero già operative e, pertanto, non direttamente connesse o funzionali alla nuova tecnica irrigua introdotta con l'Investimento A oggetto del sostegno.

SUPERFICI IRRIGUE

DOMANDA - Nel caso di terreni censiti a catasto erroneamente come seminativo NON irriguo, nonostante la concessione irrigua presente, la domanda di sostegno sarebbe ammissibile?

RISPOSTA - L'ammissibilità di terreni censiti erroneamente come "non irrigui" richiede la presentazione di documentazione idonea a dimostrare l'effettivo utilizzo irriguo delle superfici interessate, secondo quanto previsto dal bando.

CUMULABILITÀ CON CREDITO D'IMPOSTA

DOMANDA - Il sostegno del bando è cumulabile con crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali o con altri aiuti nazionali? Quali limiti devono essere rispettati?

RISPOSTA - Il cumulo è disciplinato dal punto B.5.6 del bando e deve rispettare sia le regole del sostegno CSR sia quelle dell'ulteriore agevolazione. L'articolo 74, paragrafo 8, lettera a), del Regolamento (UE) 2021/2115 prevede un massimale dell'80% dei costi ammissibili per gli investimenti irrigui aziendali effettuati a norma del paragrafo 4, cui sono riconducibili gli investimenti di tipo A del bando. A fronte del contributo del 65% previsto dal bando, il cumulo con agevolazioni nazionali sui medesimi costi può quindi essere ammesso entro il limite complessivo dell'80%, alle condizioni applicabili.

Per gli altri investimenti irrigui aziendali, cui sono riconducibili le tipologie B e C del bando, l'articolo 74, paragrafo 8, lettera c), stabilisce il massimale del 65%. Poiché il bando riconosce già un contributo del 65%, non residua un margine per ulteriori agevolazioni nazionali sui medesimi costi che comportino il superamento di tale massimale.

La possibilità di fruire di uno specifico credito d'imposta deve essere verificata in base alla disciplina applicabile al beneficiario, ai beni e al periodo di effettuazione dell'investimento. Il margine rispetto al massimale non attribuisce automaticamente il diritto a un'ulteriore agevolazione. Le verifiche sono effettuate secondo le procedure ARPEA richiamate dal punto B.5.6.2 del bando, tenendo conto delle regole di calcolo dell'agevolazione fiscale applicabile.

Resta fermo il divieto di doppio finanziamento delle medesime voci di spesa mediante altri fondi o strumenti dell'Unione europea, secondo quanto previsto dal punto B.5.6.1 del bando.

TEST RISPARMIO IDRICO EFFETTIVO

DOMANDA - Nel bando viene specificato che occorre indicare le adacquate dei 5 anni precedenti. Ma se tale dato non fosse disponibile (nuova azienda, autorizzazione nuova, ecc), l'accesso a tale bando sarebbe comunque possibile?

RISPOSTA - L'eventuale indisponibilità, totale o parziale, dei dati relativi alle irrigazioni degli ultimi 5 anni deve essere adeguatamente motivata nella relazione tecnica; i dati forniti devono dimostrare la situazione irrigua delle superfici interessate e permettere di effettuare le verifiche previste dal bando.

DOMANDA - Chi alla data odierna non ha il contatore sul pozzo, come misura il volume irriguo ante presentazione della domanda?

RISPOSTA - Per la ricostruzione dei volumi irrigui antecedenti all'investimento, in assenza di misurazione diretta, deve essere predisposta una relazione tecnica specifica e motivata che descriva e quantifichi i volumi utilizzati con la tecnica irrigua iniziale. Resta fermo l'obbligo di disporre di un contatore per la misurazione dei consumi relativi all'investimento, che può essere installato nell'ambito del progetto.

DOMANDA - Il test di campo va effettuato prima o dopo la richiesta di saldo?

RISPOSTA - Il test di campo, ove previsto per investimenti di tipo A che interessano corpi idrici in stato non buono, va effettuato sempre prima della richiesta di saldo. In ogni caso il test dovrà essere effettuato entro la fine del mese di settembre della stagione irrigua di esercizio del nuovo impianto, anche in caso di concessione di proroga.

DOMANDA - La relazione tecnica sui lavori eseguiti deve essere fatta da un geologo o può essere fatta anche dal professionista (vedi geometra) che predispone il computo metrico?

RISPOSTA - La relazione tecnica sui lavori eseguiti deve essere redatta da un professionista abilitato e iscritto al relativo ordine o collegio, nell'ambito delle proprie competenze professionali in relazione ai lavori previsti.

TERRENI CONDOTTI IN AFFITTO

DOMANDA – Nel caso di terreni condotti in affitto, è necessario disporre di un contratto di affitto di almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda o è sufficiente l'autorizzazione della proprietà ad effettuare gli interventi?

RISPOSTA - L'autorizzazione del proprietario a eseguire gli interventi non sostituisce il titolo di disponibilità dei terreni. La disponibilità deve consentire la realizzazione del progetto e il mantenimento della destinazione d'uso e della funzionalità degli investimenti per l'intero periodo previsto dal punto B.7.1: cinque anni dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento di saldo. Non è quindi sufficiente considerare cinque anni decorrenti dalla presentazione della domanda o dalla realizzazione dell'intervento. L'autorizzazione del proprietario deve essere presentata, nei casi previsti, dai richiedenti idonei e finanziabili con la documentazione integrativa di cui al punto D.3, entro dieci giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della graduatoria definitiva o del successivo provvedimento di avvio all'istruttoria di ulteriori domande.

NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI

DOMANDA – Un'azienda che ha una domanda in fase di istruttoria sul precedente bando, può presentare una nuova domanda su un nuovo intervento diverso dal precedente?

RISPOSTA – Un'azienda agricola che abbia già presentato una domanda di sostegno sul precedente bando SRD02C/2/2024, attualmente in fase di istruttoria, può presentare una nuova domanda sul bando SRD02C/3/2026, purché il nuovo progetto di investimento sia funzionale, indipendente e riferito a uno specifico appezzamento. La precedente domanda, pertanto, non costituisce di per sé un impedimento alla presentazione di una nuova domanda di sostegno per un intervento diverso. Il punto A.4 «Numero di domande presentabili» del bando SRD02C/3/2026 stabilisce espressamente che “ogni beneficiario può presentare più domande di sostegno per progetti di investimento funzionali, indipendenti e riferiti ad uno specifico appezzamento”.

Resta fermo che il nuovo progetto dovrà rispettare tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti dal bando SRD02C/3/2026, che saranno verificati in sede di istruttoria.